



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024, A NORMA DELL'ARTICOLO 41, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	Nr. Progr.	16
	Data	21/06/2024
	Seduta Nr.	4

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 21/06/2024 alle ore 19:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BELLI FRANZINI STEFANO	S	OTTONI RENATO	S		
CARBONI LARA	S	COMINOTTI ILENIA	S		
QUARENGHI ANNA CATERINA	S	BOSONI GIAN CARLA	S		
DEPIETRI SABRINA	S	VIGHI ALESSANDRO	S		
SANFELICI MATTEO	S	BIA DORIS	S		
<i>TOTALE Presenti: 10</i>			<i>TOTALE Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT.SSA CANDELA SABINA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

OGGETTO:
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024, A NORMA DELL'ARTICOLO 41, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Udito il saluto all'assemblea e la relazione introduttiva del Sindaco neoletto;

DATO ATTO, in via preliminare:

- che, in data 8 e 9 giugno 2024, si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Gussola;

- che la presente è la prima seduta, di insediamento, del Consiglio comunale eletto nelle consultazioni amministrative svoltesi nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, a seguito della proclamazione degli eletti effettuata, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i., dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 10 giugno 2024, e di convocazione disposta (Prot. n. 3960/2024 del 17/06/2024) nel termine perentorio previsto dall'art. 40, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- che la convocazione della prima seduta del Consiglio - indetta per la data odierna nel rispetto dell'ulteriore termine acceleratorio, decorrente dalla convocazione, previsto dal medesimo art. 40, comma 1, del T.U.E.L. - è stata disposta dal Sindaco neoletto nelle predette consultazioni, il quale, ai sensi dell'art. 40, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., assume la presidenza della seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, rubricato "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 7 giugno 1991, n. 182, recante "*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 25 marzo 1993, n. 81, rubricata "*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, rubricato "*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197, recante "*Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*", convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148;

- la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.*";

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*";

- la Legge 12 aprile 2022, n. 35, recante "*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.*";

- il Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante "*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38;

- il decreto del Ministro dell'interno in data 10 aprile 2024, con il quale è stata fissata per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, e per i giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024 l'eventuale turno di ballottaggio;

- il decreto del Prefetto della provincia di Cremona Prot. n. 24724/2024 in data 11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati, per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, i comizi per lo svolgimento dell'elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali in ottantasette comuni della provincia, fra i quali il Comune di Gussola;

RICHIAMATI:

➤ l'art. 40 (*Convocazione della prima seduta del consiglio*) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che:

- al comma 1, dispone che la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione;

- al comma 5, recita: "*Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.*";

➤ l'art. 46, comma 1, del T.U.E.L., a tenore del quale il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio;

➤ l'art. 51, comma 1, del T.U.E.L., a norma del quale il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni;

➤ i commi 184 e 185 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*.", come modificati dall'art. 1, comma 1, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, riguardanti, rispettivamente, la riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali;

➤ l'art. 16, comma 17, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*.", convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, sempre in tema di riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali, che, nel testo modificato dall'art. 1, comma 135, lett. a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56, dispone: "*per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due*";

VISTO l'art. 27, comma 7, dello Statuto comunale, a tenore del quale "*La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni.*";

VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti, oltre al Sindaco, n. 9 Consiglieri eletti su n. 10 assegnati al Comune, ai sensi del citato art. 1, comma 135, lett. a), della L. 7 aprile 2014, n. 56;

RICHIAMATO l'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il quale "*Nella prima seduta il consiglio comunale [...], prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo Il titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.*";

CONSIDERATO, pertanto, che, come primo adempimento, il Consiglio comunale è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti e a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;

VISTE E RICHIAMATE, al riguardo, le disposizioni dettate:

- dal Capo II, rubricato "*Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità*", del Titolo III della Parte Prima del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*";

- dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*", e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012, rubricato "*Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*" (norma che ha sostituito la previgente disciplina recata dall'art. 58 del T.U.E.L.);

- l'art. 69 del T.U.E.L., che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all'elezione;

RAMMENTATO che l'art. 67, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i. stabilisce che, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti che abbiano più di una sezione elettorale, le operazioni di riepilogo dei voti e di proclamazione degli eletti vengono effettuate dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni, presieduta dal Presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione;

DATO ATTO:

- che, nelle predette consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, è stata presentata e ammessa una sola lista di candidati;

- che, a norma dell'art. 4, comma 2, del citato D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38, "*Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.*";

- che, essendo stati raggiunti entrambi i *quorum* previsti dal citato art. 4, comma 2, del D.L. n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2024, come da verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni del Comune, sono risultati eletti tutti i candidati compresi nell'unica lista ammessa e votata e il candidato a sindaco collegato;

FATTO CONSTARE che, in data 10 giugno 2024, l'Adunanza dei Presidenti delle sezioni del Comune ha provveduto, nell'ordine:

- ad effettuare il riepilogo dei voti riportati, in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune, dall'unico candidato alla carica di sindaco;

- ad accertare che si fossero verificate entrambe le condizioni richieste, dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2024, per la validità dell'elezione, ovvero che avesse votato almeno il 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, escludendo gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non avessero esercitato il diritto di voto, e che l'unica lista presentata e ammessa avesse riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti;

- a verificare che, nei confronti del candidato sindaco per il quale la proclamazione stava per essere effettuata, non fosse sopravvenuta o non fosse stata accertata,

successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

- a proclamare eletto alla carica di sindaco il candidato collegato all'unica lista presentata e votata, avendo la stessa raggiunto entrambi i *quorum* previsti dal citato art. 4, comma 2, del D.L. n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2024, facendo salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'art. 41, comma 1, del T.U.E.L.;

- a determinare la cifra elettorale ottenuta dall'unica lista presentata e votata in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune, a norma dell'art. 71, comma 7, del T.U.E.L., attribuendo all'unica lista presentata tanti voti quanti sono risultati i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;

- a calcolare il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato dell'unica lista presentata e votata, e a determinare la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale;

- ad attribuire i seggi assegnati al consiglio comunale all'unica lista presentata e votata, attribuendo a tale lista tanti seggi di consigliere quanti sono i candidati della lista stessa, cioè n. 9;

- a formare la graduatoria dei candidati dell'unica lista presentata e votata in base alla cifra individuale dei singoli candidati, tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 71, comma 9, del T.U.E.L.);

- a verificare che, nei confronti di ciascuno dei candidati consiglieri per i quali la proclamazione stava per essere effettuata, non fosse sopravvenuta o non fosse stata accertata, successivamente alle operazioni relative all'ammissione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli artt. 10, 12, 15 e 16 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

- a proclamare eletti alla carica di consiglieri comunali, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai sensi dell'art. 41, comma 1, del T.U.E.L., tutti i candidati compresi nella graduatoria anzidetta, ossia tutti i candidati dell'unica lista presentata e votata;

VISTO il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni del Comune in data 10 giugno 2024, nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;

RICHIAMATO l'art. 61 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, a tenore del quale "*Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.*";

DATO ATTO:

➤ che, mediante apposito manifesto (Prot. n. 3916/2024 del 13/06/2024), pubblicato all'Albo pretorio *on line* (Reg. Gen. Affissioni n. 229/2024 del 13/06/2024) nonché nella *home page* del sito internet istituzionale del Comune di Gussola, si è provveduto a rendere pubblico l'avvenuto deposito, nella segreteria comunale, dei verbali di votazione di ogni sezione del Comune, affinché ogni elettore possa prenderne visione, a norma dell'art. 66, comma 5, del T.U. n. 570/1960;

➤ che i risultati delle consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola svoltesi nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 sono stati resi noti, a norma del testé citato art. 61 del T.U. n. 570/1960, mediante pubblicazione di apposito manifesto di proclamazione degli eletti (Prot. n. 3881/2024 del 13/06/2024) all'Albo pretorio *on line* (Reg. Gen. Affissioni n. 227/2024 del 13/06/2024) e nella *home page* del sito internet istituzionale del Comune di Gussola, oltre che mediante affissione in altri luoghi pubblici;

➤ che al Sindaco e ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione, nel sopraddetto termine, come risulta dalle relative notifiche in atti eseguite in data 12 e 13 giugno 2024;

➤ che né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione, né successivamente alla proclamazione, sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni o sono stati denunciati motivi di incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;

PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco risultato eletto nelle consultazioni in narrativa;

ACQUISITA agli atti, nei confronti di ciascuno dei candidati proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere, apposita dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità - di cui ai citati Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni - a ricoprire la carica di Sindaco o di Consigliere del Comune di Gussola;

RICHIAMATO l'art. 38, comma 4, del T.U.E.L., a norma del quale "*I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione [...]*";

DATA LETTURA dei nominativi degli eletti, quali risultanti dal verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni del Comune in data 10 giugno 2024;

RICORDATO che, secondo quanto dispone l'art. 76 del T.U. n. 570/1960, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l'elezione di un consigliere è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;

PREVIA formale sollecitazione a cura del Segretario comunale, nessuno dei Consiglieri presenti ha sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità in capo agli eletti;

DATO ATTO che nessuno dei Consiglieri presenti ha chiesto la parola e **RITENUTA** la totale assenza di qualsivoglia causa di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dal T.U.E.L., dal D.Lgs. n. 235/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013, e s.m.i., in capo ai Consiglieri comunali appena eletti;

ESAMINATA, pertanto, con esito positivo, la condizione degli eletti, a norma delle disposizioni vigenti e sopra richiamate;

VISTI:

- lo “*Statuto comunale*”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2002, come modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 21/06/2023;

- il “*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*”, approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Segretario comunale reggente, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO che il presente atto, per sua natura, non necessita della preventiva acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto lo stesso non comporta riflessi, diretti e indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DISPOSTE singole votazioni, per alzata di mano, per la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere Comunale;

ACCERTATO E PROCLAMATO il risultato espresso dai dieci presenti e votanti, qui di seguito riportato a fianco di ciascun nominativo:

Generalità	Esito votazione convalida
Sindaco: Stefano BELLI FRANZINI	Favorevole all'unanimità
Sabrina DEPIETRI	Favorevole all'unanimità
Anna Caterina QUARENGHI	Favorevole all'unanimità
Lara CARBONI	Favorevole all'unanimità
Matteo SANFELICI	Favorevole all'unanimità
Renato OTTONI	Favorevole all'unanimità
Ilenia COMINOTTI	Favorevole all'unanimità
Gian Carla BOSONI	Favorevole all'unanimità
Alessandro VIGHI	Favorevole all'unanimità
Doris BIA	Favorevole all'unanimità

Per quanto sopra riportato,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI PRENDERE E DARE ATTO** dell'assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, in capo al Sindaco e ai Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni amministrative svoltesi in data 8 e 9 giugno 2024;

3) **DI CONVALIDARE**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la proclamazione, effettuata dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni del Comune in data 10 giugno 2024, dell'elezione diretta alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale di Gussola dei sotto elencati signori, aventi tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non sussistono condizioni di incompatibilità, dando atto che gli stessi sono stati eletti nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, con la cifra elettorale o individuale a fianco di ciascuno indicata:

Generalità	Cifra elettorale	Esito votazione convalida
Sindaco eletto con la lista "Progetto Gussola": Stefano BELLI FRANZINI	959	Favorevole all'unanimità
Consiglieri proclamati eletti per la lista "Progetto Gussola" (Maggioranza):	Cifra individuale	
Sabrina DEPIETRI	1008	Favorevole all'unanimità
Anna Caterina QUARENGHI	997	Favorevole all'unanimità
Lara CARBONI	989	Favorevole all'unanimità
Matteo SANFELICI	989	Favorevole all'unanimità
Renato OTTONI	980	Favorevole all'unanimità
Ilenia COMINOTTI	977	Favorevole all'unanimità
Gian Carla BOSONI	976	Favorevole all'unanimità
Alessandro VIGHI	974	Favorevole all'unanimità
Doris BIA	966	Favorevole all'unanimità

4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito internet istituzionale, del Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza di provvedere in merito, imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento di convalida degli eletti,

DOPO separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese,

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



COMUNE DI GUSSOLA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **16** Data Delibera **21/06/2024**

OGGETTO

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024, A NORMA DELL'ARTICOLO 41, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 21/06/2024
	F.to Candela Sabina
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
	Data

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 21/06/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]
F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **27/06/2024** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 27/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]
F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 27/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]
DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **21/06/2024 00:00:00**

Data 07/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]
F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **07/07/2024**

Data 07/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]
F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA
